



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1135/2015

UDIENZA DEL

26/10/2015 ore 11:30

N°

5625/15

PRONUNCIATA IL:

26/10/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/12/2015

Il Segretario

Sciarra

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MARCIANO' | PAOLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BANDIERA | ANGELINA PATRIZIA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | COSTABILE | ADRIANA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1135/2015
spedito il 19/02/2015
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 118 ASSENTE 2007
NOTIFICA ATTI
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 1557 ASSENTE 2014
SPESE PROC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 1996 TRIB.LOCALI 2012
CONTR BONIFICA
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 2019 TAS.AUTOMOBILI 2008
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 2142 I.C.I. 2008
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 250004 ASSENTE 2009
RIT FONTE
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 250322 IRAP 2011
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 250361 IVA-ALTRO 2008
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 300082 IVA-ALTRO 2001
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 300082 IRAP 2001
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 3338 DIR.ANNUO CCIAA 2007
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 3365 TAS.AUTOMOBILI 2009
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 3365 TAS.AUTOMOBILI 2010
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 3404 TAS.AUTOMOBILI 2007
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 4667 I.C.I. 2006
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 4973 TAS.AUTOMOBILI 2005
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 4973 TAS.AUTOMOBILI 2006
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 5264 TAS.AUTOMOBILI 2004
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 550073 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 550073 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 550166 IRAP 2009
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 5998 I.C.I. 2007

contro:



(segue)

AGENTE DI RISCOSSIONE REGGIO CALABRIA EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:
GALLI GAETANO
VIA FIRENZE 113 89044 LOCRI

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ASTUNI AVV. VALERIO
VIA GHERLA, 10 25015 DESENZANO DEL GARDA BS

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1135/2015

UDIENZA DEL

26/10/2015 ore 11:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente depositato () proponeva ricorso avverso l'estratto di ruolo nonché di una serie di cartelle esattoriali deducendo preliminarmente l'omessa notifica

Le questioni agitate dal ricorrente attengono:

a) Alla nullità delle cartelle esattoriali per vizi di notifica, di forma e di irregolarità formali;

Si costituiva in giudizio la società Equitalia che evidenziava quanto segue.

In ordine alla dedotta irregolarità della notifica dell'atto opposto che trattasi di notifica eseguita a mezzo del servizio postale e non di agente abilitato sicchè è sufficiente per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma.

Per quel che concerne l'impugnazione dell'estratto di ruolo evidenziava l'inammissibilità del ricorso atteso che trattasi di atto interno dell'amministrazione, come tale improduttivo di effetti pregiudizievoli nei confronti dell'interessato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla questione preliminarmente sottoposta all'attenzione della Corte-possibilità di impugnare gli estratti di ruolo - trattasi di questione che , come noto , è stata molto dibattuta in giurisprudenza tanto da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite.

Secondo i Supremi giudici Sez. U, **Sentenza n. 19704 del 02/10/2015** (Rv. 636309) il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Posta la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo occorre procedere all'esame della questione riguardante la notifica delle cartelle.

Mette conto osservare che, ai sensi dell'art.26 DPR 602/73, l'Agente di riscossione può notificare la cartella esattoriale inviandola al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento e la notifica si considera avvenuta sulla data riportata dall'avviso stesso.

In tale ipotesi la legge non prevede, inoltre, (ed in ciò appare infondata l'ulteriore eccezione di nullità sollevata da parte ricorrente) la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto dell'art. 26 citato, penultimo comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.(cfr. per tutte Cass. Sez. V 19/06/2009 n.14327).

Ancora priva di fondamento l'eccezione del ricorrente di annullabilità dell'atto impugnato in quanto recapitato, in violazione dell'art.7 comma 2 della L.212/2000, senza allegazione dell'atto presupposto.

Sul punto, prima di procedere all'esame di merito dell'eccezione, va sottolineata l'infondatezza del contestato difetto di legittimazione passiva, siccome sollevato da parte resistente, attenendo l'eccezione a vizi di notifica dell'atto impugnato emesso proprio dalla società di riscossione che è, quindi, il contraddittore principale dell'eccezione medesima.

Nel merito si evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n.11722 del 14/5/2010 hanno, in maniera assolutamente convincente, a parere di questa Commissione, chiarito che la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.

Nell'affermare il principio, i Supremi Giudici hanno, tuttavia, specificato che tale motivazione può essere assolta anche "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art.

7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. (Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215).

Fatte queste premesse generali è possibile evidenziare che sulla scorta della documentazione prodotta dalla società Equitalia e in parte contrariamente a quanto affermato dal ricorrente solo alcune cartelle di pagamento non risultano notificate al contribuente.

In particolare trattasi delle cartelle collegate ai seguenti ruoli:

ruolo n. 300082

ruolo n. 2019,

ruolo n. 3365

ruolo n. 250322

ORIGINALE

Per tutti questi ruoli non è stata fornita alcuna prova della notifica, tant'è che lo stesso estratto di ruolo non reca l'indicazione della data della notifica riportando , nell'apposita cartella, la dicitura 00000.

Solo per questi ruoli dunque si palesa la possibilità dell'annullamento.

Per quel che attiene invece ai restanti ruoli in relazione ai quali risultano regolarmente notificate le cartelle di pagamento, sussiste la tardività del ricorso sicchè nessuna questione può essere sollevata né esaminata, stante la definitività del titolo.

Al parziale accoglimento consegue la compensazione delle spese del giudizio.


P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente ai ruoli indicati in parte motiva (.ruolo n. 300082, ruolo n. 2019, ruolo n. 3365, ruolo n. 250322). Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Reggio Calabria il 26 ottobre 2015

Il Relatore

Angelina Bandiera



Il Presidente

Paolo Marciano

